



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio V Ambito territoriale di Firenze

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Lavoro

R.G.L. N. 409/2020– Giudice dott. ssa Consani

UDIENZA DEL 19 OTTOBRE 2020

COMPARSA DI COSTITUZIONE E DI RISPOSTA

PER: il **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588) in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Francesco Burgello, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti.

RESISTENTE

CONTRO

CHIMENTI VINCENZA, con gli avvocati Andrea Pettini e Pietro Rizzo

RICORRENTE

Premesso noto il contenuto dell'avverso ricorso, costituendosi nel presente giudizio nell'interesse dell'Amministrazione scolastica, si rileva l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande ex adverso proposte, per i seguenti motivi in

FATTO E DIRITTO

1) difetto di giurisdizione:

Preliminarmente, si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito trattandosi di contenzioso afferente una procedura concorsuale e la relativa graduatoria, materia che ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 165/01 è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

L'azione giudiziale mira ad ottenere la caducazione della graduatoria facendo valere, in particolare, violazioni delle leggi che regolamentano l'inclusione nella graduatoria e l'attribuzione dei punteggi.

Il petitum sostanziale è identificato, pertanto, in un'azione volta alla difesa di un interesse legittimo, violato dall'esercizio del potere amministrativo.



In ordine alla giurisdizione in materia di graduatorie del personale scolastico si segnala la sentenza n. 5795/2014 del Consiglio di Stato in cui si legge che, in materia di graduatorie di istituto, *"ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.lgs. 165 del 2001: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale"* (Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 7773). Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, si è in presenza di procedura concorsuale con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Analoghe considerazione valgono per la procedura bandita con decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n.105 del 20.3.2019 di indizione dei concorsi per l'inclusione nelle graduatoria permanente di cui all'art.554 del D.lgs 297/94 (detta graduatoria 24 mesi A.T.A.) valida per l'Anno scolastico 2019/2020¹.

2. Cessata materia del contendere:

La Sig.ra Chimenti Vincenza ha presentato domanda di inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art.554 del D.lgs 297/94 (24 mesi) valida per l'Anno scolastico 2020/2021 per il profilo professionale di assistente tecnico ed in virtù della posizione occupata in graduatoria, nell'unico profilo in cui poteva essere inclusa, AR21, come si dirà più diffusamente avanti, ha ricevuto proposta di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/2020, proposta che la ricorrente ha accettato con la presa di servizio e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro presso la scuola di titolarità, l'Istituto Tecnico Statale per il Turismo "Marco Polo" di Firenze (si veda allegato n.1).

Risulta cessata la materia del contendere relativamente alla domanda diretta ad *"accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere ammessa alla procedura bandita con Decreto del Dirigente dell'USR Toscana n. 105 del 20/3/2019 e ad essere inserita nelle graduatorie permanenti della Provincia di Firenze del personale ATA, profilo assistente tecnico, aree AR02, AR08 E AR21 e/o in quelle o quella di tali graduatorie ritenute/a spettanti/e all'esito del giudizio con il punteggio di 26,25 o con il diverso punteggio che emergerà all'esito del giudizio, con condanna dell'amministrazione intimata a provvedere di conseguenza, se del caso anche procedendo all'immissione in ruolo, con effetti giuridici dal momento in cui sarebbe maturato il relativo diritto in base alla posizione di graduatoria spettante alla ricorrente ed economici dall'effettiva presa di servizio"*.

3. sulla necessaria integrazione del contraddittorio:

Comunque assorbenti le precedenti eccezioni, si contesta anche la mancata chiamata in giudizio di tutti i controinteressati.

A tal fine si rappresenta che i nominativi dei controinteressati sono facilmente reperibili, stante la pubblicità data alle graduatorie in discussione.

¹ Del Tribunale di Firenze si richiamano: ordinanza del 7/11/2019 RG 2445 -1/19 GdL Gualano, sentenza n. 803/2018, sentenza n. 573/2018 e sentenza n.622/2018.



Sul punto va evidenziato che la giurisprudenza ha affermato che sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti (Corte Di Cassazione - Sez. I - Sent. 05/06/2008 N. 14914).

4. Infondatezza nel merito del ricorso.

Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

L'odierna ricorrente ha presentato domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie permanenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l'Anno scolastico 2019/2020 in data 17 aprile 2019, chiedendo l'inserimento, in particolare, nella graduatoria degli assistenti tecnici, dichiarando il possesso del titolo di accesso del diploma di perito commerciale programmatore conseguito nell'anno scolastico 2006/2007 (si veda allegato n. 2).

La Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, riscontrava il possesso del titolo specifico valido per l'inclusione esclusivamente nella graduatoria del profilo dell'assistente tecnico Area AR21.

Lo specifico titolo di studio dichiarato in domanda dalla ricorrente, rappresentato con il codice TD05 – era infatti riconducibile, come da tabella di corrispondenza dei titoli, alle Aree di laboratorio di cui all'OM 59/94 – Area AR21 Alberghiera, amministrativa contabile, e non utile per l'inclusione nelle aree citate nel ricorso ed in particolare, l'area AR02 e AR08.

Verificato il possesso del titolo di studio per richiedere l'inclusione in graduatoria, la Commissione, in sede di valutazione del servizio prestato, utile per raggiungere il requisito di accesso alla procedura, ovvero i 24 mesi di servizio in scuola statale, riscontrava la carenza del suddetto requisito, avendo la ricorrente nell'anno scolastico 2018/2019 conseguito un incarico per l'Area AR02 presso l'Istituto di Istruzione Superiore “G. Peano”. Detto servizio era dichiarato dalla Chimenti nella domanda del 17 aprile 2019 (allegato 2).

Di detta circostanza la Commissione era edotta dalla comunicazione del Dirigente scolastico dell'Istituto Peano che, in data 6 luglio 2019, comunicava alla ricorrente la risoluzione unilaterale del contratto di supplenza avente decorrenza iniziale 15 settembre 2018 e decorrenza finale 31 agosto 2019.

La determina del Dirigente scolastico con la quale veniva risolto il contratto e rettificata la posizione in graduatoria della ricorrente è certamente legittima, tempestiva e frutto di attenta istruttoria.

Il Dirigente scolastico, acquisita il 15 giugno 2019 la domanda di inclusione della Chimenti nelle graduatorie di istituto del triennio scolastico 2017-2019, domanda presentata presso altra istituzione scolastica, il Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze, cosiddetta scuola capofila, ai sensi delle disposizioni contenute nel DM 640 del 30 agosto 2017 (allegato n.5), riscontrava la mancanza del titolo specifico utile per l'inclusione nell'AREA AR02 – Elettronica e per l'effetto disponeva la risoluzione del contratto per erronea individuazione dell'avente titolo.



I titoli specifici di studio richiesti per l'inclusione nella graduatoria dell'AREA AR02 ove la ricorrente era stata erroneamente inclusa, sono quelli indicati nella tabella allegata all'OM 59/94 (si veda allegato n. 4, pag.6). Tra questi titoli non è presente il diploma posseduto dalla Chimenti, il diploma di perito commerciale dichiarato in domanda (si veda allegato n. pag. 4).

Nel ricorso si fa riferimento al possesso di un attestato di qualifica professionale di Operatore Computer valido ai sensi della Legge 845/1978, attestato peraltro non dichiarato nella domanda del 2017.

Secondo la prospettazione della ricorrente, tale attestato di qualifica le consentirebbe, perché titolo congiunto al diploma di licenza media, l'inclusione anche nelle AREE AR02 e AR08.

Si precisa a riguardo che, così come previsto dal bando sopra citato per la costituzione delle graduatorie provinciali permanenti, gli attestati di qualifica di cui all'art.14 della legge 845/78, sono validi per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. solo se rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico – scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

La Chimenti, al contrario, intende far valere un attestato di qualifica di Operatore Computer rilasciato da ente di certo non autorizzato a svolgere corsi ordinamentali diretti al rilascio del diploma di qualifica specifica degli istituti professionali statali (si veda allegato n. 7).

Ai sensi del DM 640/2017 il servizio reso presso l'Istituto Peano diveniva dunque come utile solo a fini economici ma non giuridici determinando così l'esclusione dalla graduatoria per mancanza del servizio per almeno 24 mesi nelle scuole statali.

Si richiama il contenuto dell'art. 7 del citato DM:

Art. 7

Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli

7.1 - Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati utili ai fini della presente procedura; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni.

7.2 - È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

7.3 - Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Con apposita funzione on-line che sarà resa disponibile secondo modalità e termini che saranno successivamente comunicati, le istituzioni scolastiche potranno essere supportate nella valutazione delle domande, dei titoli e nell'attribuzione del punteggio.

7.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.



7.5 - All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.

7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.

7.7 - Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

7.8 - In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica all'interessato e alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Sulla mancanza del titolo idoneo per l'inclusione nella graduatorie di istituto per le AREE AR02 e AR08 risulta superfluo aggiungere altro alla luce della nomina in ruolo della ricorrente del 1 settembre 2020 (si veda allegato 8, graduatoria provinciale definitiva del 31/7/2020).

Come detto, la ricorrente, avendo maturato il servizio utile dei 24 mesi nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 per avere conseguito una supplenza di assistente amministrativo (si veda stato matricolare, allegato n.1), ha presentato domanda di inclusione nella graduatoria provinciale permanente del personale A.T.A. ed è stata inclusa nelle graduatoria della AREA AR21 ed esclusa da tutte le altre aree degli assistenti tecnici. Di detta esclusione la ricorrente quest'anno, avendo conseguito la nomina in ruolo, non si duole.

5) Sui danni risarcibili.

Anche per quanto attiene infine al risarcimento del danno, la domanda si presenta assolutamente generica.

Ad ogni modo, l'Ill.mo Giudice adito non potrà del tutto trascurare la circostanza che la ricorrente ha comunque conseguito nel corso dell'Anno scolastico 2019/2020 una supplenza della durata dell'intero anno scolastico. Il servizio prestato nell'Anno scolastico 2019/2020 nel profilo di assistente amministrativo è risultato utile in occasione della partecipazione al concorso indetto con bando del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per l'Anno scolastico 2020/2021, avendo maturato la Chimenti i 24 mesi di servizio per l'inclusione nella graduatoria 24 mesi A.T.A. In virtù della posizione occupata in graduatoria la Chimenti è stata individuata per la stipula di contratto a tempo indeterminato di assistente tecnico, profilo AR21.



A ciò si aggiunga che sarebbe stato comunque onere della ricorrente allegare e provare che fra tutti gli assistenti tecnici inseriti in graduatoria che proprio a lei e non ad altri sarebbe spettata la nomina a tempo indeterminato fin dal 1/9/2019.

Per quanto esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito voglia, dichiarare il difetto di giurisdizione e nel merito, previa integrazione del contraddittorio, respingere le domande azionate siccome inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: fax 055 2478236 e mail francesco.burgello.fi@istruzione.it – uspf@postacert.istruzione.it

Si producono i seguenti documenti:

1. Stato matricolare e contratto individuale di lavoro ricorrente;
2. domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie permanenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l'Anno scolastico 2019/2020 del 17 aprile 2019;
3. bando di concorso del 20 marzo 2019;
4. Tabella di corrispondenza titoli – laboratori OM 59/94;
5. DM 640 del 30 agosto 2017;
6. Domanda della ricorrente di inclusione nelle graduatorie di istituto del 26 ottobre 2017;
7. Attestato di qualifica prodotto dalla ricorrente;
8. graduatoria provinciale definitiva del 31/7/2020.

Firenze, 7.10.2020

Il funzionario delegato

